Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 976 del 6 luglio 2026

Progetto:	***Verifica di ottemperanza*** **Progetto Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)" condizioni ambientali nn. 1, 8, 9, 11 e 13 del decreto di compatibilità ambientale DM n. 532 del 10/09/2025** **ID_VIP: 14377**
Proponente:	**Amazon data services italy s.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11344/18400**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- i decreti ministeriali di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dei coordinatori delle Sottocommissioni, nonché di individuazione dei Componenti e successive modifiche pubblicati sul sito istituzionale del MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/commissione-via-vas;

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 532 del 10/09/2025 è stato rilasciato, in favore della società Amazon Data Services Italy S.R.L. (di seguito il Proponente), giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto oggetto del presente parere *"Progetto Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)"* subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, tra le quali le nn. 1, 8, 9, 11, 13 che di seguito si riportano:
- **Condizione ambientale n. 1:**

  1. Il Proponente dovrà aggiornare l'elaborato SIA_All.8 - Relazione settoriale - Studio Traffico con i nuovi volumi di terre, riportando quale/i impianto/i di smaltimento è/sono stati scelti per conferire tutto il materiale di scavo. Il Proponente dovrà inoltre ricalcolare i quantitativi di materiali movimentati indicando i percorsi che minimizzino le interferenze con il tessuto urbano.

  2. Al fine di consentire la tracciabilità dei materiali interessati dall'escavazione e al fine di garantire una corretta gestione dei materiali di scavo, dovrà essere previsto un sistema di registrazione che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione degli stessi. Il Proponente dovrà quindi

trasmettere una relazione che descriva l'intera filiera percorsa dal materiale, sia a livello spaziale che temporale.

Il Proponente dovrà inoltre, nella fase di sviluppo progettuale finalizzata all'autorizzazione:

- trasmettere un prospetto di raffronto per poter verificare la scelta dei generatori selezionati sulla base della potenza nominale, continua e di picco degli stessi rispetto alla potenza definita da progetto;

- effettuare una puntuale analisi costi-benefici rispetto all'allaccio alla rete di teleriscaldamento, vista la vicinanza ad una rete esistente, con importanti effetti mitigativi dell'impatto dell'impianto a fini energetici;

- prevedere l'alimentazione dei motori con HVO, prescrizione a valere anche per la fase di esercizio;

- approfondire l'opportunità di sistemi di abbattimento SCR.

4. Il Proponente dovrà rivalutare le soluzioni cromatiche anche in relazione alla necessità di evitare riscaldamento degli edifici e dispersione di calore e generazione dell'effetto "isola di calore", privilegiando la messa a dimora specie arboree sia nelle aree interne che perimetra;

5. Il Proponente dovrà apporre su tutte le superfici riflettenti appositi elementi anche figurativi (sagome e altro) idonei a evitare la collisione dell'avifauna;

6. Il Proponente dovrà implementare ove possibile la messa in opera di pannelli fotovoltaici per contribuire a contenere i consumi energetici dei data center."

Ente Vigilante: MASE

Ente coinvolto: Regione Lombardia

Condizione ambientale n. 8:

Il Proponente dovrà fornire in modo completo e dettagliato almeno le seguenti informazioni circa il nuovo elettrodotto di collegamento tra i punti di fornitura elettrica e il nuovo Data Center, supportate da idonee rappresentazioni planimetriche a scala adeguata:

- profondità massime di scavo per ogni porzione "omogenea" (intendendo con questo termine porzioni di trincea di pari profondità da p.c. e contraddistinte dalla medesima destinazione d'uso di tipo commerciale/industriale oppure residenziale, verde pubblico/privato), indicandone inoltre la lunghezza e rappresentandone i confini in mappa;

- dimensioni della trincea per ogni porzione omogenea;

- volume di terreno che si prevede di escavare da ogni porzione omogenea;

- indicazione della destinazione d'uso (di tipo commerciale/industriale oppure residenziale, verde pubblico/privato) di ciascuna porzione omogenea

- eventuale presenza di punti di prelievo di campioni dei terreni escavati o da escavare lungo la tratta, ed eventuali risultati analitici di laboratorio di tipo ambientale, specificandone l'ubicazione precisa in mappa;

- mitigazioni e accorgimenti operativi a protezione della matrice interessata."

Ente Vigilante: MASE

Condizione ambientale n. 9:

Il Proponente dovrà fornire un bilancio delle terre e rocce da scavo relativo alla realizzazione del nuovo elettrodotto di collegamento con il Data Center, rispettando i seguenti criteri:

- utilizzando come base informativa lo stesso schema da produrre richiesto dalla condizione ambientale sopra indicata, aggiungere per ogni porzione "omogenea" quale sia il destino previsto dall'ultimo aggiornamento progettuale per le terre e rocce da scavo che si origineranno per la sua realizzazione (riutilizzo diretto in sito, riutilizzo all'esterno come sottoprodotto, gestione come rifiuto);

- per ogni porzione "omogenea" e per ogni relativa volumetria di terre e rocce da scavo, specificare la quota parte per ciascun destino possibile (riutilizzo diretto in sito, riutilizzo all'esterno come sottoprodotto, gestione come rifiuto), se ve ne fosse più di uno;

- per ogni porzione "omogenea" e per ogni relativa volumetria di terre e rocce da scavo, nel caso di destinazione al riutilizzo diretto in sito, specificare chiaramente quale sia la zona/porzione della trincea in esame dove si prevede di collocare definitivamente tali materiali una volta accertata la loro idoneità ambientale;

- per ogni porzione "omogenea", specificare la quantità stimata di materiali di provenienza esterna necessari per il ritombamento e la tipologia (es. altre terre e rocce da scavo, materiale di cava, sabbia di allettamento, strato di copertura ecc.)."

Ente Vigilante: MASE

Condizione ambientale n. 11:

1. Nelle fasi di cantiere è necessario procedere con l'eradicazione delle specie invasive riscontrate, al fine di limitare la diffusione, soprattutto per quelle ricomprese nella lista nera contenuta nella D.G.R. (Regione Lombardia) 16 dicembre 2019 - n. XI/2658 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione".

2. Per il riutilizzo del suolo superficiale asportato durante le attività di cantiere è necessario valutare che questo presenti effettivamente le caratteristiche tecniche ed ecologiche idonee. Data la pressione antropica sul sito, qualora il terreno presenti caratteristiche di non idoneità (presenza di residui inerti

o altro) dovrà essere gestito in modo alternativo e qualora il terreno agrario necessario alle piantumazioni per il ripristino del verde non sia sufficiente, andrà acquistato esternamente."

Ente Vigilante: MASE

Ente coinvolto: Regione Lombardia

Condizione ambientale n. 13: "Il Proponente dovrà condurre le misure fonometriche ante operam, in corso d'opera e post operam nei pressi dei recettori da prevedersi all'interno del Piano di Monitoraggio Ambientale da condividere con ARPA e da sottoporre ai Comuni interessati, nonché verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione assoluta e immissione differenziale. Dovrà essere data informazione alla popolazione della durata e collocazione temporale delle attività di cantiere di maggior impatto quanto al rumore. Le eventuali lavorazioni notturne dovranno rispettare i limiti rispetto a recettori residenziali e sensibili Il Piano di monitoraggio dovrà considerare i recettori e le modalità riportate nel presente parere. Al termine delle rilevazioni post operam dovrà essere prodotta una relazione puntuale sugli esiti con analisi della conformità ai limiti e indicazione delle misure di mitigazione necessarie con la tempistica di messa in opera."

Ente Vigilante: MASE

Ente coinvolto: ARPA Lombardia

- il Proponente ha trasmesso, con note acquisite ai prot.lli MASE/88720 del 25/04/2026 e MASE/99310 del 10/05/2026, perfezionate da ultimo con note acquisite ai prot.lli MASE/103786 del 14/05/2026 e MASE/103787 del 14/05/2026, la documentazione integrativa atta alla verifica di ottemperanza delle suddette condizioni ambientali;
- Si evidenzia che la presente istanza è riferita ad una seconda procedura di verifica di ottemperanza, resasi necessaria a seguito dell'attestazione della parziale ottemperanza alle condizioni ambientali sopra richiamate, emessa con il precedente provvedimento, prot. MASE/59481 del 18/03/2026.
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/114651 del 29/05/2026, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito la Commissione) con stesso protocollo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web:

  https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11344/18400

1. Considerato e valutato che:

a. <u>In ordine alla condizione ambientale n. 1</u>

- la condizione ambientale recita: "*la condizione n. 1 sia parzialmente ottemperata ma ottemperabile a condizione che sia:*

  • aggiornato l'elaborato SIA_All.8 - Relazione settoriale – Studio Traffico con i nuovi volumi di terre, riportando quale/i impianto/i di smaltimento è/sono stati scelti per conferire tutto il materiale di scavo, ricalcolando i quantitativi di materiali movimentati indicando i percorsi che minimizzino le interferenze con il tessuto urbano;

  • trasmesso un prospetto di raffronto per poter verificare la scelta dei generatori selezionati sulla base della potenza nominale, continua e di picco degli stessi rispetto alla potenza definita da progetto;

  • sviluppati i dettagli economici, manutentivi e di collegamento con coordinamento con il gestore TLR e i potenziali utenti (ad es. Fiera di Milano Rho), con le evidenze degli accordi prospettati/intervenuti/stipulati;

  • meglio circostanziata la clausola di fallback sul diesel (es. percentuale minima garantita di HVO, protocollo di approvvigionamento, reperibilità / fornitori);

  • aggiornata la modellazione delle emissioni in atmosfera in conseguenza dell'adozione dei sistemi SCR, previa descrizione della tipologia e caratteristiche prestazionali dei sistemi che il Proponente intende adottare;

  • trasmessa una relazione sulle soluzioni cromatiche degli edifici, che tenga conto anche del profilo termodinamico, in relazione alla necessità di evitare riscaldamento degli edifici, la dispersione di calore e generazione dell'effetto "isola di calore", oltre che dal punto di vista paesaggistico da sottoporre alle Commissioni Paesaggistiche, e privilegiando la messa a dimora di specie arboree sia nelle aree interne che perimetrali;

  • integrata la dichiarazione sull'assenza di barriere o superfici riflettenti che richiedano interventi anticollisione per l'avi-fauna con evidenze progettuali quali elaborati grafici, specifiche dei rivestimenti…."

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - PC1_RO_1_signed

<u>Il Proponente</u>, con la documentazione trasmessa:

- Per quanto riguarda l'aggiornamento dello Studio Traffico, al capitolo "Integrazione documentale 1.1 – Aggiornamento dell'elaborato SIA_All.8 – Relazione settoriale – Studio Traffico", pagg. 6-7, il

Proponente richiama i dati già considerati nello studio originario: area di intervento pari a 80.000 m², volumi di sterro e movimentazione terre pari a 80.000 m³, di cui 39.000 m³ riutilizzati in sito, 28.700 m³ destinati a impianto di recupero e 12.300 m³ destinati a discarica. Il Proponente indica che il materiale uscente era pari a 41.000 m³, corrispondente a circa 2.050 viaggi, assumendo una capacità di trasporto di 20 m³/mezzo, con una media di circa 22 viaggi/giorno su un arco temporale critico di 3 mesi. Dichiara inoltre che, alla luce degli aggiornamenti progettuali, i volumi di scavo totali si sarebbero ridotti a circa 59.000 m³ e che le attività di scavo/livellamento dei due edifici non saranno più contemporanee. Quanto ai siti di conferimento, non viene indicato un impianto già selezionato, ma un elenco di possibili siti ubicati a Travagliato, Cazzago San Martino, Saronno, Oleggio, Marano Ticino, Bareggio, Briona, Lentate sul Seveso, Castenedolo/Ghedi, Novate Milanese e Sona/Verona, con indicazione generale dell'utilizzo prevalente di A50, A52 ed E64 per limitare l'interferenza con la viabilità locale.

- Per quanto riguarda il prospetto di raffronto dei generatori, al capitolo "Integrazione documentale 1.2 – Prospetto di raffronto dei generatori", pag. 7, il Proponente dichiara che la potenza di picco viene assunta pari o prossima al 100% della potenza nominale del gruppo elettrogeno, pari a 2.800 kW. Il tempo massimo annuo di funzionamento alla potenza di picco è assunto pari a 25 ore/anno, ossia il 5% di 500 ore. Viene inoltre precisato che la potenza continua, COP, non sarebbe rilevante poiché i generatori sono destinati esclusivamente a condizioni di emergenza.
- Per quanto riguarda il coordinamento con il gestore TLR e i potenziali utenti, al capitolo "Integrazione documentale 1.3", pag. 8, il Proponente afferma che la documentazione relativa all'analisi costi-benefici sarebbe già stata trasmessa con precedenti note MASE/196559 del 23/10/2025 e MASE/212708 del 12/11/2025. Dichiara inoltre che le verifiche effettuate negli ultimi mesi sulla procedibilità del collegamento avrebbero dato esito negativo per difficoltà tecniche e logistiche nell'implementazione.
- Per quanto riguarda la clausola di fallback sul diesel, al capitolo "Integrazione documentale 1.4", pag. 8, il Proponente precisa che, in caso di fermo emergenziale nel quale l'HVO non sia in grado di garantire il funzionamento dei sistemi critici, l'Appaltatore potrà ricorrere al diesel convenzionale previa autorizzazione scritta del Committente. L'Appaltatore dovrà documentare quantitativi impiegati, motivazioni del ricorso e durata dell'utilizzo, trasmettendo rendicontazione entro cinque giorni lavorativi. Non viene tuttavia indicata una percentuale minima garantita di HVO, né viene definito un protocollo di approvvigionamento, né sono riportate evidenze sulla reperibilità del combustibile o sull'individuazione di fornitori.
- Per quanto riguarda la modellazione delle emissioni in atmosfera a seguito dell'adozione dei sistemi SCR, al capitolo "Integrazione documentale 1.5", pagg. 8-16, il Proponente dichiara che le emissioni del Data Center sono riconducibili ai generatori di emergenza, costituiti da 40 generatori MTU

20V4000G94F da 2,8 MWe e 2 generatori MTU 16V2000G76F da 0,8 MWe. A pag. 9 è riportata una tabella con i parametri emissivi ante e post SCR. Sono inoltre individuati cinque recettori, rappresentati graficamente a pag. 9. Alle pagg. 10-11 sono riportati i risultati modellistici per lo scenario di test e per lo scenario cumulato test + emergenza, con confronto tra scenario senza SCR e scenario con SCR. il Proponente conclude che l'impatto cumulato è trascurabile, con incremento di circa 0,4% sulla media annuale e circa 6% sulle medie orarie. Alle pagg. 14-16 sono riportate le mappe di isoconcentrazione per NO2, PM10 e CO.

- il Proponente tratta anche le soluzioni cromatiche degli edifici. Dichiara che le cromie sono state concordate con le Commissioni Paesaggio dei Comuni di Rho e Pero, con pareri favorevoli condizionati alla campionatura in sito. Le facciate degli edifici principali sono descritte come articolate in tre fasce orizzontali costituite da pannelli sandwich con cromie e pattern tridimensionali differenziati. In relazione all'effetto isola di calore, il Proponente dichiara l'utilizzo di materiali chiari per le aree esterne, asfalto chiaro, pavimentazioni in cemento sassolavato con inerti bianchi e base ocra, coperture con finiture chiare ad alta riflettanza e pannelli fotovoltaici sollevati per favorire la ventilazione naturale. Viene altresì dichiarato che il progetto del verde e le specie arboree e arbustive sono stati discussi e approvati dalle Commissioni Paesaggio, rinviando agli elaborati PC1_2 - PC1_7 e ai pareri PC1_8 e PC1_9.
- Per quanto riguarda l'assenza di barriere o superfici riflettenti rilevanti per l'avifauna, al capitolo "Integrazione documentale 1.6", pagg. 17-18, il Proponente afferma che gli edifici principali presentano un rivestimento quasi integralmente solido e non riflettente, con limitate porzioni vetrate in corrispondenza della testata Est, dove sono collocati gli spazi a uso ufficio e ristoro.

La Sottocommissione valutata la documentazione presentata, osserva che la stessa consente di considerare complessivamente riscontrati i contenuti richiesti dalla prescrizione, con particolare riferimento all'aggiornamento del quadro progettuale, alla modellazione emissiva post-SCR, alla descrizione delle soluzioni paesaggistico-cromatiche, alle misure di mitigazione dell'effetto isola di calore e alle caratteristiche generali dei materiali di facciata.

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 1**, richiamato quanto sopra riportato, risulta **ottemperata.**

4.5 In ordine alla condizione ambientale n. 8

- la condizione ambientale recita: *"Il Proponente deve fornire a tal scopo una tabella che riporti, per ciascuna area omogenea, dimostrazione della destinazione d'uso con riferimento a quelle riportate nei PGT vigenti dei comuni interessati dal passaggio dell'elettrodotto modificando, ove necessario, la destinazione d'uso riportata nei rapporti di prova dei campioni adeguando inoltre la loro classificazione secondo l'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006."*

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - elaborato "PC8_2";
  - elaborato "PC8_3";
  - elaborato "PC8_4";
  - elaborato "PC8_RO_1";
  - elaborato "PC9_2";
  - elaborato "PC9_RO_1".

Il Proponente, con la trasmissione dell'elaborato "PC8_RO_1" e con riferimento alla condizione ambientale n.8, riporta in premessa quanto segue "[…] Ne consegue che le sedi stradali non risultano direttamente riconducibili alle classiche categorie urbanistiche residenziale/industriale ai fini dell'applicazione delle CSC, rendendo non immediatamente applicabile una classificazione univoca sulla base del solo strumento urbanistico. Le infrastrutture stradali, in ragione della loro funzione e delle caratteristiche d'uso, sono interessate da traffico veicolare e dalla presenza di sottoservizi, nonché potenzialmente esposte a fonti diffuse di contaminazione (es. idrocarburi, metalli pesanti, ecc.). Per tale motivo, secondo prassi tecnico-operativa consolidata a livello nazionale, tali ambiti vengono generalmente assimilati a siti ad uso commerciale/industriale, con riferimento alle CSC di cui alla Colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. […]".

Con la documentazione trasmessa, riferita ai lavori di realizzazione dell'elettrodotto a servizio del Data Center in progetto nei Comuni di Rho e Pero (MI), ed in particolare con l'elaborato codificato "PC8_RO_1", il Proponente fornisce inoltre riscontro alla prescrizione di cui alla condizione ambientale n. 8, producendo una tabella riepilogativa dei punti di campionamento eseguiti.

Per ciascun punto di campionamento il Proponente riporta, in particolare, le seguenti informazioni: porzione omogenea, Comune, sezione, tipologia di posa, ambito territoriale omogeneo del PGT, uso reale del suolo e classificazione ai sensi della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Dall'esame della documentazione trasmessa, ed in particolare dal confronto tra i dati riportati nella tabella dell'elaborato "PC8_RO_1" e le rappresentazioni contenute negli elaborati "PC8_2 - Porzioni omogenee terre e rocce da scavo - elettrodotto" e "PC8_3 - Porzioni omogenee terre e rocce da scavo - elettrodotto", emergono tuttavia numerose incongruenze.

In particolare, nella tabella contenuta nell'elaborato "PC8_RO_1" non risultano riportati i campioni P.13 e P.15, sebbene gli stessi siano rappresentati nella planimetria "PC8_3" e nella sezione "PC8_2". Dall'elaborato "PC8_2" si evince che il campione P.13 dovrebbe ricadere in area stradale e nella porzione omogenea C1-PO-44, classificata in colonna B. Il campione P.15 sembrerebbe invece collocarsi al di fuori del tracciato dell'elettrodotto e all'interno Stazione Elettrica TERNA di "Ospiate" sita in comune di Bollate. Tale campione,

infatti, non risulta rappresentato nell'elaborato "PC8_2", che riporta i soli campioni afferenti al tracciato dell'elettrodotto.

Dall'analisi della documentazione depositata sono state inoltre riscontrate ulteriori incongruenze tra le informazioni riportate negli elaborati "PC8_2", "PC8_3" e "PC8_RO_1", riferite ai seguenti punti di campionamento:

- P.04: i dati riportati nei diversi elaborati non risultano coincidenti;
- P.08: la tipologia di posa non risulta coerente tra i diversi elaborati;
- P.10: il Comune indicato non risulta coincidente;
- P.11: i dati riportati nei diversi elaborati non risultano coincidenti; inoltre, nell'elaborato "PC8_2" manca l'indicazione del Comune di afferenza;
- P.12: alcuni dati riportati nei diversi elaborati non risultano coerenti;
- P.14: alcuni dati riportati nei diversi elaborati non risultano coerenti;
- P.16: nell'elaborato "PC8_2" risultano mancanti alcune informazioni;
- P.18: il numero della porzione omogenea non risulta coincidente tra i diversi elaborati;
- P.19: il numero della porzione omogenea non risulta coincidente tra i diversi elaborati; inoltre, nell'elaborato "PC8_2" risultano mancanti alcune informazioni;
- P.20: alcuni dati riportati nei diversi elaborati non risultano coerenti e, nell'elaborato "PC8_2", risultano mancanti alcune informazioni.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che:

Riguardo a quanto riportato dal Proponente in premessa nell'elaborato "PC8_RO_1", si ritiene che tale impostazione sia in linea generale condivisibile, limitatamente ai tratti effettivamente riconducibili a sedi stradali o ad ambiti infrastrutturali caratterizzati da analoghe condizioni d'uso e di esposizione a pressioni antropiche. Tuttavia, si evidenzia che, nel caso in esame, ciascun punto di campionamento individuato lungo il tracciato dell'elettrodotto non possa essere considerato esclusivamente in funzione della puntuale destinazione d'uso dell'area in cui il campione è stato prelevato, ma debba essere valutato anche in relazione alla porzione lineare di tracciato rispetto alla quale esso può essere ritenuto rappresentativo.

L'opera in oggetto, infatti, interessa un contesto territoriale urbanisticamente eterogeneo, ricadente nei Comuni di Rho, Pero, Bollate e Arese, e attraversa sia aree verdi sia aree urbanizzate, comprendenti ambiti a destinazione industriale e residenziale. Ne consegue che l'individuazione della corretta categoria di riferimento ai fini dell'applicazione delle CSC debba tenere conto non soltanto della destinazione urbanistica puntuale

della postazione di campionamento, ma anche delle caratteristiche del tratto rappresentato, delle attività antropiche presenti o pregresse e del contesto d'uso delle aree limitrofe; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, un eventuale punto di campionamento realizzato sul sedime di una pista ciclopedonale che si sviluppa interamente in un'area verde, non può essere trattato come un punto di campionamento eseguito in prossimità o in corrispondenza di una strada percorsa da traffico veicolare

Tale impostazione risulta coerente con i criteri indicati dall'Allegato 2 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, secondo cui, per le opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato, ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo diversa previsione del piano di utilizzo determinata da particolari situazioni locali, tra cui la tipologia di attività antropiche svolte nel sito.

Da ultimo, si deve anche considerare che la dimensione dei simboli utilizzati dal Proponente per ubicare i punti di campionamento in argomento, non consente in alcun modo di riconoscere precisamente il tipo di superficie interessata e circostante il punto di sondaggio. La simbologia utilizzata risulta eccessivamente coprente la fotografia aerea utilizzata come base cartografica.

Pertanto, pur ritenendo ammissibile, in linea generale, l'assimilazione delle sedi stradali ad aree a destinazione commerciale/industriale, ai fini del confronto con le CSC di Colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene necessario che il Proponente motivi puntualmente tale scelta per ciascun tratto omogeneo del tracciato. In particolare, dovrà essere chiarito se i punti di campionamento ubicati lungo le sedi stradali siano effettivamente rappresentativi di porzioni di tracciato riconducibili a contesti infrastrutturali, commerciali o industriali, oppure se intercettino anche ambiti residenziali, agricoli, verdi o comunque caratterizzati da destinazioni d'uso più propriamente riconducibili ad un uso di tipo verde pubblico, privato, residenziale.

Inoltre, la mancata corrispondenza tra le informazioni riportate nella tabella dell'elaborato "PC8_RO_1" e quelle rappresentate negli elaborati grafici "PC8_2" e "PC8_3" non consente una lettura univoca e coerente dei dati già forniti relativi ai campioni raccolti.

In particolare, le incongruenze riscontrate non consentono di associare con certezza ciascun campione alla corrispondente porzione omogenea di terreno, né di verificare in modo inequivocabile la relativa classificazione d'uso con riferimento alle due tipologie di limiti (CSC) previste dalla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ne consegue che non risulta adeguatamente dimostrata la corretta attribuzione della classificazione dei campioni ai sensi della tabella normativa sopra citata e, pertanto, nemmeno l'adeguata classificazione delle terre e rocce da scavo che si genereranno in tali aree omogenee interessate dal tracciato.

Per le motivazioni sopra riportate, **la condizione ambientale n. 8** risulta **non ottemperata**.

Ai fini dell'ottemperanza alla predetta condizione ambientale, si richiede al Proponente di procedere alla verifica e alla revisione coordinata delle informazioni contenute negli elaborati "PC8_2", "PC8_3" e "PC8_RO_1", al fine di chiarire in modo univoco la porzione omogenea di appartenenza di ciascun campione e la relativa classificazione d'uso ambientale, secondo le indicazioni sopra indicate nel presente parere.

Dovranno inoltre essere aggiornati, ove necessario, i rapporti di prova dei campioni, adeguando la relativa classificazione ai sensi della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ai fini della corretta attribuzione della tipologia di CSC (colonna A oppure colonna B) a ciascuna area omogenea in cui è stato suddiviso il tracciato e quindi a ciascun punto di campionamento dei terreni, in tale fase di revisione dovrà essere ottenuto il pronunciamento dell'ARPA competente per il territorio.

4.6 In ordine alla condizione ambientale n. 9

- La condizione ambientale recita: *"la condizione n. 9 sia parzialmente ottemperata, ma ottemperabile mediante la trasmissione di una stima volumetrica dei materiali che eventualmente dovranno essere introdotti nel cantiere per le operazioni di ritombamento, specificandone inoltre la tipologia*

la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:

elaborato "PC8_2";

elaborato "PC8_3";

elaborato "PC8_4";

elaborato "PC8_RO_1";

elaborato "PC9_2";

elaborato "PC9_RO_1".

Il proponente, con l'elaborato codificato "PC9_RO", fornisce riscontro alla richiesta di integrazioni formulata in relazione alla condizione ambientale n. 9.

Nel suddetto elaborato, il Proponente afferma che circa il 58% del materiale derivante dalle attività di scavo previste per la realizzazione delle trincee di posa delle opere in progetto sarà riutilizzato per il rinterro delle medesime. La restante quota di materiale sarà invece conferita presso impianti di trattamento autorizzati.

Alla luce di quanto dichiarato, il Proponente evidenzia che non si rende necessaria l'introduzione in cantiere di ulteriori materiali per le operazioni di ritombamento, in quanto il materiale di scavo disponibile risulta sufficiente a garantire il completo rinterro delle trincee.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che:

La documentazione trasmessa chiarisce che non è previsto l'approvvigionamento di materiali esterni al cantiere ai fini delle operazioni di ritombamento, pertanto, non risultando necessario introdurre in cantiere ulteriori materiali per dette operazioni, la richiesta formulata nell'ambito della condizione ambientale n. 9 può ritenersi soddisfatta.

Per le motivazioni sopra riportate, **la condizione ambientale n. 9** risulta **ottemperata**.

4.7 In ordine alla condizione ambientale n. 11

- la condizione ambientale recita: "1 - *sia parzialmente ottemperata, ma ottemperabile mediante la presentazione dei documenti relativi alle eventuali "sessioni di monitoraggio" le quali prevedono di includere, come da dichiarazione del Proponente: "la verifica dell'efficacia degli interventi e della necessità di ripetere le misure di contenimento" oltre che quanto necessario ad attestare: "…che tutto il suolo asportato durante le attività di cantiere verrà trattato come rifiuto e non riutilizzato".*
- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:

  PC11_RO_1_signed

  PC11_2_signed

Il Proponente con tale documentazione e relazioni afferma che n data 10/02/2026, è stato effettuato un sopralluogo da parte dello studio specialistico ABIT S.r.l., a seguito del quale è stato redatto un report di baseline ante operam, trasmesso quale allegato alla documentazione integrativa. Il Proponente precisa inoltre che le attività di monitoraggio periodico saranno eseguite con cadenza annuale nel periodo estivo/autunnale e che la data puntuale di esecuzione sarà preventivamente comunicata in prossimità della relativa finestra temporale.

Quanto alla gestione dei materiali derivanti dalle attività di cantiere, il Proponente conferma che tutto il suolo asportato durante le attività sarà gestito come rifiuto ai sensi della normativa vigente, con successiva trasmissione dei Formulari di Identificazione Rifiuto non appena disponibili.

Sotto il profilo metodologico, la relazione "*Attività di monitoraggio botanico (censimento specie aliene) in area cantiere abbandonata zona Milano, relativa al Progetto "Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)"* evidenzia che, nella fase ante operam, non essendo ancora definito lo sviluppo spaziale e temporale delle strutture e degli interventi di cantiere, non è stato possibile posizionare punti o transetti permanenti di monitoraggio. È stato pertanto eseguito un censimento globale mediante esplorazione a terra dell'intera area indagata, finalizzato a definire un quadro della presenza pregressa di specie esotiche già presenti in situ prima dell'avvio dei lavori e utilizzabile come termine di confronto per le successive rilevazioni.

La relazione censisce complessivamente 12 specie vegetali esotiche nell'area di studio, con indicazione del taxon, dello status di invasività, delle coordinate geografiche, della stima della consistenza numerica degli esemplari e, ove pertinente, della superficie occupata. Tra le specie censite figurano, tra le altre, *Ailanthus altissima*, indicata come alloctona invasiva e specie di rilevanza unionale, *Robinia pseudoacacia*, *Buddleja davidii*, *Artemisia annua*, *Artemisia verlotiorum*, *Sorghum halepense*, *Phytolacca americana*, *Senecio inaequidens*, *Erigeron canadensis*, *Erigeron sumatrensis*, *Parthenocissus quinquefolia* e *Oenothera* sp.

Nelle considerazioni conclusive, si rileva che l'area indagata risulta fortemente interessata dalla presenza di specie esotiche, sia per numero di specie sia per numero di esemplari e superficie occupata, situazione ritenuta coerente con la natura del sito, soggetto a forte disturbo e inserito in un contesto antropizzato. La relazione distingue le specie in tre gruppi gestionali:

- specie legnose, per le quali viene consigliata una strategia di eradicazione completa;
- specie erbacee perenni, per le quali viene indicato il contrasto diretto delle colonie monospecifiche e la gestione mediante sfalci periodici;
- specie erbacee annue/bienni, per le quali viene ritenuta inverosimile l'eradicazione completa e viene indicata una strategia di prevenzione delle colonizzazioni massive delle aree scoperte e dei cumuli di inerti.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, segnala che la stessa relazione rinvia espressamente ai successivi monitoraggi della fase di corso d'opera per la formulazione di indicazioni più precise, una volta avviato il cantiere e dopo lo scotico parziale o totale dell'area. Tale passaggio conferma che il quadro documentale attuale rappresenta una baseline tecnica, ma non ancora una verifica di efficacia delle misure in fase esecutiva. Quanto alla gestione del suolo asportato, la Sottocommissione prende atto della dichiarazione del Proponente secondo cui tutto il suolo asportato durante le attività di cantiere sarà trattato come rifiuto e non riutilizzato, con successiva trasmissione dei FIR non appena disponibili. Si ritiene che la documentazione presentata consenta di considerare soddisfatta la parte relativa alla produzione del quadro conoscitivo ante operam e alla caratterizzazione iniziale delle specie esotiche/invasive presenti nell'area dell'Edificio A.

Per le motivazioni sopra riportate, **la condizione ambientale n. 11** risulta **ottemperata**.

4.9 In ordine alla condizione ambientale n. 13

- la condizione ambientale recita: "*la citata condizione ambientale n. 13 è parzialmente ottemperata, ma ottemperabile, a condizione che:*

  • *sia presentata la relazione delle misure effettuate ante operam, completa di certificati di misura e taratura, redatta da un Tecnico qualificato in acustica TCA-ENTECA.*

• sia presentata una relazione previsionale dell'impatto acustico con modellazione, riferita a nuovi punti di monitoraggio individuati in seguito alle osservazioni contenute nel parere n.13 del 14 luglio 2025 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale"

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:

PC13_2_signed

PC13_3_signed

<u>Il Proponente</u> con la documentazione trasmessa:

- ha presentato la relazione di monitoraggio acustico ante operam comprensiva dei certificati di misura e taratura, redatta dall'Ing. Raffaele Abate, già estensore dello studio di clima e impatto acustico nell'ambito della procedura di VIA e tecnico competente in materia di acustica ambientale secondo D.D.te n°2641/14 Reg. Lombardia - ENTECA n. 1396. Nello specifico, è stata condotta una campagna di monitoraggio fonometrico presso i ricettori individuati nelle vicinanze del sito, costituita da n. 8 rilievi di durata pari a 24 ore, nel periodo ottobre-dicembre 2025, presso i ricettori limitrofi all'area di studio, ubicati nei comuni di Pero (MI) e Rho (MI).

- afferma che per tutti i punti di misura si è riscontrato il pieno rispetto dei limiti di immissione assoluta fissati dai PCCA vigenti dei comuni di Pero (MI) e Rho (MI) nonché l'assenza di componenti tonali o impulsive nelle misure eseguite.

- ha inoltre presentato la relazione previsionale dell'impatto acustico con la modellazione acustica integrata dei nuovi punti di monitoraggio individuati in seguito alle osservazioni contenute nel parere n.13 del 14 luglio 2025 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

- afferma che la valutazione ha confermato, per gli scenari mitigati, il rispetto dei limiti di immissione ed emissione assoluta in periodo diurno e notturno calcolati in facciata ai ricettori prossimi all'area di intervento e il rispetto del criterio differenziale in periodo diurno e notturno nonché l'assenza di componenti tonali o impulsive.

- conclude che le risultanze delle valutazioni previsionali verranno verificate nell'ambito dell'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale, mediante l'esecuzione di una campagna di monitoraggio Post Operam a seguito della messa in funzione delle opere impiantistiche e i cui risultati saranno riassunti nel report del monitoraggio redatto a valle dell'elaborazione dei dati.

<u>La Sottocommissione,</u> valutata la documentazione presentata, ritiene che **la condizione ambientale n. 13** risulta **ottemperata**, fermo restando l'obbligo del Proponente di dare corso ai monitoraggi acustici in corso d'opera e post operam secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale, trasmettendo agli Enti competenti i relativi esiti e le eventuali misure di mitigazione integrative che si rendessero necessarie.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate, sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede

esprime il seguente

PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. 1, 8, 9, 11, 13 del Decreto Ministeriale n. 532 del 10/09/2025 relativo al progetto "*Progetto Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)",* si ritiene che:

- la condizione n. 1 **sia ottemperata;**
- la condizione n. 8 sia **non ottemperata;**
    - procedere alla verifica e alla revisione coordinata delle informazioni contenute negli elaborati "PC8_2", "PC8_3" e "PC8_RO_1", al fine di chiarire in modo univoco la porzione omogenea di appartenenza di ciascun campione e la relativa classificazione d'uso ambientale, secondo le indicazioni sopra indicate nel presente parere;
    - Dovranno inoltre essere aggiornati, ove necessario, i rapporti di prova dei campioni, adeguando la relativa classificazione ai sensi della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
    - Ai fini della corretta attribuzione della tipologia di CSC (colonna A oppure colonna B) a ciascuna area omogenea in cui è stato suddiviso il tracciato e quindi a ciascun punto di campionamento dei terreni, in tale fase di revisione dovrà essere ottenuto il pronunciamento dell'ARPA competente per il territorio;
- la condizione n. 9 **sia ottemperata;**
- la condizione n. 11 **sia ottemperata.** Si precisa tuttavia che il Proponente dovrà provvedere alla trasmissione agli Enti coinvolti (Regione Lombardia) dei report delle sessioni di monitoraggio in corso d'opera, comprensivi della verifica dell'efficacia delle misure di contenimento, nonché della documentazione di tracciabilità del suolo asportato, inclusi i FIR e gli ulteriori atti idonei a comprovare la gestione come rifiuto e il mancato riutilizzo;
- la condizione n. 13 **sia ottemperata.**

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
15.07.2026
08:46:59
GMT+02:00